DISCIPLINARE D'USO DEGLI ORTI SOCIALI COMUNALI SITI IN LIVORNO, VIA DI SALVIANO N. 265

1-FINALITA’

L'Amministrazione Comunale di Livorno ha destinato a Orti sociali 247 appezzamenti di terreno ubicati in Via di Salviano n. 265, nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione di attività di carattere sociale e aggregativo, finalizzate a favorire la permanenza delle persone nel proprio contesto territoriale e, al contempo, a incentivare un utilizzo proficuo del tempo libero a beneficio dei singoli cittadini e dell'intera collettività.
Gli orti sociali costituiscono una risorsa particolarmente significativa per le persone e le famiglie residenti nei centri urbani, contesti nei quali possono manifestarsi fenomeni di isolamento, solitudine ed esclusione sociale. Essi favoriscono processi di riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbano, promuovendo la creazione di relazioni sociali, pratiche collaborative e forme di partecipazione attiva, attraverso la valorizzazione e la condivisione di un bene comune. In tale prospettiva, gli orti sociali rappresentano altresì uno strumento idoneo a sostenere forme di economia locale e solidale, fondate sulla cooperazione, sulla condivisione di valori e sul perseguimento di obiettivi comuni a beneficio della comunità di riferimento.
Gli appezzamenti destinati a orti sociali sono stati concessi dall'Amministrazione Comunale a un Soggetto Gestore, individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, cui è affidata la gestione complessiva dell'area e dei rapporti con gli assegnatari dei singoli lotti, individuati tramite graduatoria, fino alla scadenza fissata al 13 maggio 2029, con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni (Determinazione Dirigenziale n. 1414 del 22/02/2024 e Convenzione registrata in data 20 maggio 2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Livorno, al n. 770, Serie III).
La graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 5714 del 13 settembre 2022 risulta esaurita limitatamente alla categoria dei cittadini che abbiano compiuto il sessantacinquesimo (65°) anno di età, mentre resta valida la graduatoria relativa alla categoria “Nuclei familiari”, fino al suo esaurimento.
Gli assegnatari degli orti individuati mediante le graduatorie approvate con Determinazione Dirigenziale n. 5714/2022 (170 orti assegnati alla categoria “Anziani” e 72 orti assegnati alla categoria “Nuclei familiari”) mantengono l'assegnazione del lotto attualmente detenuto fino alla scadenza prevista del 13 maggio 2029, fatti salvi i casi di cessazione anticipata previsti dalla disciplina applicabile e le eventuali successive determinazioni dell'Amministrazione Comunale in ordine alla prosecuzione delle assegnazioni. Restano inoltre riservati n. 5 orti ai soggetti individuati dal Servizio Sociale Professionale.
Il presente Disciplinare d'uso sostituisce integralmente il precedente Disciplinare approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2744 del 03/05/2022 e trova applicazione nei confronti di tutti gli assegnatari degli orti sociali, attuali e futuri, appartenenti alle categorie “Anziani” e “Nuclei familiari”, nonché dei soggetti assegnatari dei cinque orti riservati al Servizio Sociale Professionale, fatte salve, per questi ultimi, le eventuali condizioni specifiche connesse alla particolare natura delle assegnazioni, effettuate al di fuori delle procedure ordinarie di selezione mediante bando pubblico.

2-MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI - DURATA

Gli orti sono assegnati ai cittadini residenti nel Comune di Livorno, secondo le modalità indicate nel Bando per la formazione della graduatoria, fatte salve le assegnazioni riservate al Servizio Sociale Professionale.
La residenza nel Comune di Livorno rappresenta un requisito obbligatorio per l'accesso e il mantenimento dell'assegnazione dell'orto sociale. Il trasferimento della residenza in altro Comune determina la perdita del requisito e costituisce causa di revoca dell'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 8.
I richiedenti non devono essere proprietari, né detenere o utilizzare a qualsiasi titolo terreni agricoli e non devono essere assegnatari di altro orto ottenuto a seguito di procedura pubblica nell'ambito del territorio della Provincia di Livorno: tali requisiti devono essere posseduti anche da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico del richiedente e devono essere mantenuti anche dopo l'assegnazione, pena la revoca secondo la procedura prevista dall'articolo 8.
Ad un nucleo familiare non può essere concesso più di un orto.
Non possono ottenere l'assegnazione di un orto sociale i soggetti che, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del relativo bando, siano stati destinatari di un provvedimento di revoca di una precedente assegnazione di orto nel territorio della Provincia di Livorno.
Tale preclusione non si applica qualora la revoca sia stata disposta esclusivamente per il trasferimento della residenza al di fuori del Comune di Livorno, a condizione che l'interessato abbia successivamente ristabilito la propria residenza nel territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione delle domande.
Il Soggetto Gestore provvede all'assegnazione degli orti che si rendono disponibili, nel rispetto dell'ordine delle graduatorie approvate dall'Amministrazione Comunale e secondo le modalità previste dalla Convenzione di concessione vigente.
Il Soggetto Gestore cura la gestione operativa delle graduatorie e il costante aggiornamento della situazione delle assegnazioni effettive, comunicando tempestivamente agli Uffici Comunali competenti le nuove assegnazioni e le eventuali variazioni intervenute e trasmettendo, con cadenza semestrale, un prospetto riepilogativo aggiornato mediante PEC. L'approvazione e le eventuali modifiche delle graduatorie restano di competenza dell'Amministrazione Comunale.
Al momento della convocazione per l'assegnazione formale, il Gestore consegna all'assegnatario copia del presente Disciplinare e provvede alla sottoscrizione del verbale di consegna dell'orto, con indicazione del numero identificativo del lotto assegnato.
L'assegnazione dell'orto ha durata fino al 13 maggio 2029, data di scadenza della concessione per la gestione degli orti, fatta salva la cessazione anticipata nei casi previsti dal presente Disciplinare. L'eventuale prosecuzione delle assegnazioni oltre tale data è subordinata alle determinazioni dell'Amministrazione Comunale in ordine al rinnovo della concessione e alla disciplina applicabile.
Alla cessazione dell'assegnazione, per naturale scadenza del termine ovvero per revoca o rinuncia a qualsiasi titolo, l'assegnatario è tenuto a restituire il terreno libero da beni e materiali di proprietà personale e non può vantare alcun diritto sui frutti pendenti né sulle piantagioni esistenti, comprese le colture pluriennali eventualmente in corso, né richiedere indennizzi al Comune o al soggetto subentrante, né procedere alla loro rimozione o danneggiamento; restano acquisiti a beneficio del fondo i lavori eseguiti, gli impianti realizzati e le colture presenti, senza che sia dovuta alcuna indennità o compenso da parte del Comune.
Qualora il terreno risulti incolto, abbandonato, in condizioni di incuria o utilizzato per finalità diverse da quelle per cui è stato assegnato, gli Uffici Comunali competenti possono

disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell'assegnazione secondo la procedura prevista dall'articolo 8.
L'orto non è cedibile né trasferibile a terzi a qualunque titolo.
Non possono ottenere l'assegnazione di un orto coloro che abbiano occupato o occupino abusivamente aree, immobili o alloggi di proprietà pubblica. L'accertamento di tale condizione, qualora intervenga successivamente all'assegnazione, costituisce causa di decadenza, da dichiararsi con provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale, previa comunicazione di avvio del procedimento e valutazione delle eventuali osservazioni dell'interessato, secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

ART. 2 BIS – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 in materia di durata delle assegnazioni, le disposizioni del presente articolo disciplinano l'applicazione dei nuovi requisiti e obblighi agli assegnatari già titolari di un orto sociale. Le assegnazioni degli orti in essere alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, relative alle categorie “Anziani” e “Nuclei familiari”, sono mantenute fino al 13 maggio 2029, anche qualora la scadenza quinquennale originariamente prevista intervenga anteriormente a tale data, fatte salve le cause di cessazione anticipata previste dalla disciplina applicabile. L'eventuale prosecuzione delle assegnazioni oltre il 13 maggio 2029 resta subordinata a successive determinazioni dell'Amministrazione Comunale, senza alcun rinnovo automatico.
I requisiti di accesso e i criteri di assegnazione introdotti per la formazione delle nuove graduatorie trovano applicazione esclusivamente alle assegnazioni effettuate sulla base dei relativi bandi e non costituiscono, di per sé, motivo di decadenza o revoca delle assegnazioni già perfezionate. Per queste ultime restano ferme le condizioni di accesso e di mantenimento dell'assegnazione previste dal Bando e dal Disciplinare vigenti al momento dell'assegnazione.
A tutti gli assegnatari, attuali e futuri, categoria Anziani e Nuclei familiari, si applicano tutte le disposizioni del presente Disciplinare relative alle generali modalità di conduzione, utilizzo e gestione degli orti, agli obblighi di coltivazione personale, alle norme di comportamento, alle attività di controllo, al versamento della quota di gestione, al rispetto degli orari di accesso, al corretto utilizzo dell'acqua e del parcheggio e alle procedure di revoca, nel rispetto delle eventuali disposizioni particolari applicabili.
Resta ferma la validità della graduatoria relativa alla categoria “Nuclei familiari”, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 5714 del 13 settembre 2022, che conserva la propria efficacia e continua a essere utilizzata per le assegnazioni degli orti destinati alla medesima categoria. Il nuovo Bando per la formazione della graduatoria della categoria “Anziani” non comporta la sostituzione né la modifica della suddetta graduatoria.

3-GRADUATORIA

Ai fini della predisposizione della graduatoria, ad ogni istanza viene attribuito un punteggio, secondo i criteri indicati nel Bando.
La graduatoria è approvata con Determinazione Dirigenziale degli Uffici Comunali competenti ed è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Livorno.
Una volta approvata la graduatoria definitiva, la stessa viene trasmessa dall'Amministrazione Comunale al Soggetto Gestore mediante PEC. Il Gestore provvede all'assegnazione dei lotti disponibili seguendo rigorosamente l'ordine della graduatoria, assicurando il costante aggiornamento delle assegnazioni, in modo che gli appezzamenti non rimangano mai inutilizzati o in stato di abbandono.

Il Soggetto Gestore aggiorna la situazione delle assegnazioni in conseguenza di rinunce, revoche, decadenze o decessi degli assegnatari, assicurando le comunicazioni agli Uffici Comunali competenti secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 2.
I lotti che si rendano disponibili sono assegnati seguendo l'ordine della graduatoria vigente.
Qualora si rendano disponibili e liberi ulteriori appezzamenti e la graduatoria risulti esaurita, l'Amministrazione Comunale procederà all'indizione di un nuovo bando, con eventuale definizione di requisiti di ammissione e criteri di assegnazione diversi da quelli precedentemente previsti.

4-ORARI DI ACCESSO

Gli orari di accesso all'area ortiva sono stabiliti dal Soggetto Gestore, d'intesa con gli Uffici Comunali competenti, tenuto conto delle stagioni, delle condizioni climatiche e di eventuali provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, comprese le ordinanze adottate in caso di allerta meteo.
Gli orari sono resi noti mediante affissione all'ingresso e all'interno dell'area ortiva.
La chiave del cancello di accesso è detenuta esclusivamente dal Soggetto Gestore e dagli Uffici Comunali. Gli assegnatari e gli eventuali accompagnatori possono pertanto accedere all'area ortiva esclusivamente durante gli orari di apertura autorizzati.

5-UTILIZZO DEL PARCHEGGIO

Il parcheggio a servizio degli orti è destinato esclusivamente agli utenti che accedono all'area ortiva durante gli orari di apertura per attività connesse alla coltivazione, alla manutenzione o alla visita degli orti. Non è consentito l'utilizzo dell'area di sosta al di fuori degli orari di apertura né per finalità diverse da quelle sopra indicate.

6-COLTIVAZIONE DIRETTA DELL'ORTO

L'assegnazione dell'orto ha carattere strettamente personale e presuppone la coltivazione diretta da parte dell'assegnatario.
L'assegnatario è pertanto tenuto a partecipare personalmente alle attività di coltivazione, manutenzione e cura del lotto assegnato.
È consentito all'assegnatario avvalersi, in via occasionale, dell'aiuto di altre persone tesserate per la coltivazione e la cura dell'orto. In caso di temporaneo impedimento per motivi di salute o altre esigenze contingenti, tale aiuto può essere prestato anche in assenza dell'assegnatario, per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi. Il supporto non richiede una specifica autorizzazione, purché le persone coinvolte siano regolarmente tesserate presso il Soggetto Gestore e quest'ultimo ne sia preventivamente informato, anche verbalmente.
Resta ferma la responsabilità dell'assegnatario per la corretta conduzione dell'orto e per il rispetto delle disposizioni del presente Disciplinare, anche quando si avvalga dell'aiuto di altre persone tesserate, ferme restando le eventuali responsabilità personali di queste ultime.
Il ricorso all'aiuto occasionale non può assumere carattere continuativo o sistematicamente ricorrente, anche attraverso periodi successivi di breve durata, né tradursi in una sostituzione stabile dell'assegnatario o costituire una forma di cessione o affidamento dell'orto a terzi. Qualora l'impedimento si protragga oltre il termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dalla lettera c) del presente articolo per gli impedimenti temporanei prolungati.

Fermo restando quanto previsto in materia di aiuto occasionale, sono ammesse le seguenti forme di supporto alla coltivazione dell'orto, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale:

a) Assegnatari con disabilità certificata al momento della presentazione della domanda

Gli assegnatari che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di certificazione attestante una condizione di disabilità e non siano in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione dell'orto, devono indicare nella domanda il nominativo di un soggetto accompagnatore che li assista nelle attività di coltivazione e cura del lotto.
L'accompagnatore può operare esclusivamente in compresenza dell'assegnatario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e sottoscrizione della Tessera associativa. Eventuali variazioni del nominativo dell'accompagnatore devono essere preventivamente comunicate per iscritto al Soggetto Gestore. Il nuovo accompagnatore potrà svolgere l'attività soltanto previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e dopo aver adempiuto agli obblighi di tesseramento.

b) Assegnatari ai quali sia stata riconosciuta una disabilità successivamente alla presentazione della domanda

Gli assegnatari che, successivamente alla presentazione della domanda, si trovino in una condizione di disabilità certificata tale da non consentire loro la coltivazione autonoma dell'orto e che non intendano rinunciare all'assegnazione, possono individuare un soggetto accompagnatore che li assista nelle attività di coltivazione e cura del lotto.
L'accompagnatore può operare esclusivamente in compresenza dell'assegnatario, previa sottoscrizione della Tessera associativa e autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Eventuali variazioni del nominativo dell'accompagnatore devono essere preventivamente comunicate per iscritto al Soggetto Gestore. Il nuovo accompagnatore potrà svolgere l'attività soltanto previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e dopo aver adempiuto agli obblighi di tesseramento.

Il soggetto individuato quale accompagnatore ai sensi delle precedenti lettere a) e b) non può essere contemporaneamente assegnatario di un altro orto sociale comunale, né presentare domanda per l'assegnazione di un orto durante il periodo in cui svolge tale funzione. La disposizione si applica anche in caso di sostituzione dell'accompagnatore ed è finalizzata a evitare che la medesima persona possa svolgere attività di coltivazione su più appezzamenti, sia in qualità di accompagnatore sia in qualità di assegnatario.

c) Assegnatari temporaneamente impossibilitati alla coltivazione per periodi prolungati

Qualora l'assegnatario si trovi, per motivi di salute o altre circostanze oggettivamente documentabili, nell'impossibilità temporanea, anche prevedibile, di provvedere personalmente alla coltivazione dell'orto per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, può essere autorizzato l'intervento sostitutivo di una persona di sua fiducia, regolarmente tesserata presso il Soggetto Gestore.
A tal fine, l'assegnatario presenta richiesta scritta al Soggetto Gestore, indicando il nominativo della persona individuata, le ragioni dell'impedimento e la durata presumibile dello stesso, allegando idonea documentazione. Il Soggetto Gestore trasmette la richiesta agli Uffici Comunali competenti per la relativa autorizzazione. L'intervento sostitutivo oltre il periodo di 15 giorni previsto per l'aiuto occasionale è consentito esclusivamente a seguito del rilascio dell'autorizzazione comunale.
L'autorizzazione può essere concessa per il periodo strettamente necessario, fermo restando che la durata complessiva della sostituzione, comprensiva dell'eventuale periodo iniziale di aiuto occasionale prestato in assenza dell'assegnatario e riferito al medesimo impedimento, non può superare 90 giorni, fatta salva la possibilità di un'unica proroga

secondo le modalità di seguito indicate. L'autorizzazione non comporta la cessione dell'orto né il trasferimento dei diritti derivanti dall'assegnazione.
In presenza di circostanze debitamente motivate e documentate, l'autorizzazione può essere prorogata, per una sola volta, per un periodo non superiore a 30 giorni, previa richiesta dell'assegnatario da presentare al Soggetto Gestore prima della scadenza del periodo inizialmente autorizzato. Il Soggetto Gestore trasmette tempestivamente la richiesta agli Uffici Comunali competenti per la relativa valutazione e autorizzazione. La presentazione della richiesta non comporta l'automatica proroga dell'autorizzazione già concessa.
La durata complessiva della sostituzione riferita al medesimo impedimento, anche in presenza di periodi non consecutivi, non può comunque superare 120 giorni.
Il Soggetto Gestore è tenuto a registrare e monitorare i periodi di sostituzione autorizzati e gli eventuali periodi iniziali di aiuto occasionale prestato in assenza dell'assegnatario, annotando il nominativo della persona che presta aiuto e le date di inizio e fine dell'intervento, sulla base delle comunicazioni ricevute dall'assegnatario.
Ai fini del computo dei limiti temporali previsti dal presente articolo, si considerano esclusivamente i periodi di effettiva sostituzione dell'assegnatario, con esclusione dell'aiuto occasionale prestato in sua presenza. Il Gestore verifica il rispetto di tali limiti, anche in relazione a periodi successivi riferiti al medesimo impedimento, e segnala tempestivamente agli Uffici Comunali competenti eventuali situazioni di irregolarità.
Qualora l'impedimento assuma carattere stabile o persista oltre il periodo massimo autorizzabile, non è consentita l'ulteriore prosecuzione dell'intervento sostitutivo. In tali casi, l'Amministrazione Comunale valuta la situazione dell'assegnatario, l'eventuale applicabilità delle disposizioni relative alla disabilità certificata di cui alle precedenti lettere a) e b), ove ne ricorrano i presupposti, nonché la sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'assegnazione, ferma restando l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 8 per l'eventuale revoca.

7-CAMBIO ORTO

Gli assegnatari possono chiedere al Soggetto Gestore il cambio del lotto assegnato con altro lotto disponibile o con quello di un altro assegnatario consenziente.
Il Soggetto Gestore valuta la richiesta e, prima di procedere al cambio, ne dà comunicazione agli Uffici Comunali competenti, indicando gli assegnatari interessati e i lotti coinvolti. Il cambio effettuato è registrato dal Soggetto Gestore nell'elenco aggiornato delle assegnazioni e riportato nel prospetto riepilogativo trasmesso semestralmente al Comune.

8-NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ASSEGNATARI E CASI DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i confini del lotto loro assegnato e non possono svolgervi attività diverse dalla coltivazione ortofrutticola e dal giardinaggio.
La produzione ottenuta è destinata esclusivamente al consumo proprio e del nucleo familiare e non può, in alcun modo, essere commercializzata né utilizzata per finalità lucrative.
I soggetti assegnatari sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare. La loro inosservanza può comportare la revoca dell'assegnazione, secondo le modalità e le procedure previste dal presente articolo.
In particolare, essi devono:

- mantenere il lotto assegnato in condizioni di costante ed effettiva coltivazione, evitando che lo stesso rimanga incolto, in stato di abbandono o in condizioni di incuria;
- presenziare personalmente alle attività di coltivazione e cura dell'orto, in considerazione del carattere personale dell'assegnazione, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 6;
- accedere alle aree ortive esclusivamente negli orari stabiliti di apertura;
- utilizzare il terreno esclusivamente per le finalità per le quali è stato assegnato;
- utilizzare correttamente gli eventuali spazi destinati a parcheggio;
- non cedere, concedere in uso o subaffittare, a qualsiasi titolo, il lotto assegnato;
- provvedere al pagamento della quota annuale di gestione prevista;
- non realizzare manufatti, capanni o altre strutture abusive;
- non recintare il lotto assegnato, fatta salva la possibilità di realizzare una delimitazione di altezza non superiore a 30 cm;
- mantenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, i viottoli e i fossi di scolo;
- non arrecare danno agli altri lotti o alle coltivazioni altrui;
- utilizzare con diligenza gli eventuali impianti e le attrezzature comuni;
- non svolgere attività lucrative connesse all'utilizzo dell'orto;
- non accedere all'area ortiva con autoveicoli o motoveicoli, che dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi eventualmente disponibili. Tale limitazione non si applica alle persone con disabilità certificata;
- non abbandonare o depositare materiali di alcun genere, anche se non inquinanti;
- realizzare eventuali coperture in plastica a uso serra esclusivamente qualora abbiano carattere precario e non determinino la realizzazione di strutture stabili o di impatto negativo sotto il profilo del decoro;
- utilizzare l'acqua esclusivamente per le esigenze connesse alla coltivazione dell'orto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13;
- non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del lotto;
- non utilizzare concimi chimici, diserbanti, fitofarmaci o altri prodotti potenzialmente inquinanti o dannosi per l'ambiente, con particolare riferimento ai prodotti per il cui impiego è richiesta specifica abilitazione.

Non costituisce violazione dell'obbligo di coltivazione personale il ricorso all'aiuto occasionale, all'assistenza in compresenza dell'assegnatario o alla sostituzione temporanea, nei casi e nel rispetto delle condizioni, delle autorizzazioni e dei limiti previsti dall'articolo 6.

Non è consentita la detenzione stabile di cani o altri animali all'interno dell'area ortiva. Sono altresì vietate attività di allevamento di qualsiasi genere. L'accesso agli orti con animali è consentito esclusivamente qualora gli stessi siano tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a un metro, e sotto la costante vigilanza del proprietario o detentore.
Gli Uffici Comunali competenti, in collaborazione con il Soggetto Gestore, vigilano sul corretto utilizzo degli orti e sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, anche attraverso le attività di registrazione e monitoraggio previste dall'articolo 6.
Il Soggetto Gestore segnala tempestivamente agli Uffici Comunali competenti le eventuali violazioni riscontrate e le situazioni di irregolarità che richiedano ulteriori verifiche.
In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Disciplinare, l'Amministrazione Comunale, valutate la natura e la gravità della violazione, l'eventuale reiterazione della

stessa e le circostanze del caso concreto, può disporre la revoca dell'assegnazione, d'ufficio o su segnalazione motivata del Soggetto Gestore, secondo la procedura prevista dal presente articolo.
L'Amministrazione Comunale può altresì disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell'assegnazione qualora l'assegnatario ponga in essere comportamenti scorretti, irrispettosi, contrari alle regole della civile convivenza o comunque illeciti che, per gravità, reiterazione o persistenza, risultino incompatibili con il corretto utilizzo degli orti e con le finalità sociali dell'iniziativa.
Prima dell'adozione del provvedimento di revoca, l'Amministrazione Comunale comunica all'assegnatario l'avvio del relativo procedimento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), indicando le violazioni contestate e assegnando un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali osservazioni, memorie e documentazione.
Decorso tale termine e valutati gli elementi acquisiti, qualora ne sussistano i presupposti, l'Amministrazione dispone con provvedimento motivato la revoca dell'assegnazione.
Il provvedimento di revoca è comunicato all'assegnatario mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) e può essere anticipato tramite posta elettronica ordinaria. La comunicazione è trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, anche al Soggetto Gestore e assegna all'interessato un termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento per il rilascio dell'appezzamento, libero da persone e cose. La procedura di cui al presente articolo si applica a tutti i casi di revoca previsti dalle disposizioni del Disciplinare, ferme restando le eventuali disposizioni inderogabili di legge.

9-SICUREZZA

Per ragioni di sicurezza e di tutela degli utenti, tutti gli assegnatari sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal Soggetto Gestore e a utilizzare con la massima diligenza gli spazi comuni, le aree di parcheggio, le attrezzature e le ulteriori aree di pertinenza.
L'accesso all'area ortiva al di fuori degli orari autorizzati costituisce violazione del presente Disciplinare ed è incompatibile con le esigenze di controllo, vigilanza e corretta gestione della struttura.

10-QUOTA DI GESTIONE

Gli assegnatari sono tenuti al pagamento anticipato della quota annuale di gestione, destinata alla copertura delle spese generali e comprensiva, in particolare, dei costi per le utenze idriche ed elettriche e per la copertura assicurativa.
L'importo della quota annuale di gestione è determinato dal Soggetto Gestore, previo accordo con gli Uffici Comunali competenti, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di concessione vigente. Il mancato pagamento della quota entro il 28 febbraio di ciascun anno costituisce causa di revoca dell'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

11-RESPONSABILITA'

Ciascun assegnatario è responsabile del corretto utilizzo dell'orto assegnato, delle attrezzature e degli spazi comuni, nonché degli eventuali danni arrecati a persone o cose derivanti da comportamenti a lui imputabili.
L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni, dei furti, delle manomissioni, degli infortuni o degli incidenti verificatisi nell'ambito dell'utilizzo degli orti per cause non imputabili alla stessa, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice Penale e della normativa vigente.

12-ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove forme di partecipazione e autogestione da parte degli assegnatari.
L'Assemblea degli assegnatari comprende tutti i titolari di orto e si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno:

- entro il 30 novembre per l'approvazione del programma delle attività relativo all'anno successivo;
- entro il 30 aprile per l'esame del rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, su richiesta di uno o più assegnatari, per l'esame di questioni urgenti o di particolare rilevanza.
La convocazione è effettuata mediante affissione di apposito avviso nelle bacheche presenti presso l'area ortiva e con ogni altra modalità ritenuta idonea a garantirne la massima diffusione.
L'Assemblea può deliberare la costituzione di un fondo destinato alle minute spese di gestione, alimentato dai contributi volontari degli assegnatari, determinandone annualmente l'entità.
Di ogni riunione è redatto apposito verbale, che deve essere trasmesso in copia al Soggetto Gestore.

13-USO DELL'ACQUA

L'acqua disponibile presso l'area ortiva è destinata esclusivamente all'irrigazione degli orti.
L'eventuale acqua potabile presente nell'area può essere utilizzata esclusivamente per il consumo personale degli assegnatari durante la permanenza negli orti.
E' vietato prelevare acqua per uso personale mediante taniche o altri contenitori, nonché utilizzarla per finalità diverse da quelle connesse alla coltivazione dell'orto, quali, a titolo esemplificativo, il lavaggio di autoveicoli, motocicli o altri beni.
Il Soggetto Gestore vigila sul corretto utilizzo della risorsa idrica e segnala agli Uffici Comunali eventuali violazioni.
Qualora siano accertate e formalmente segnalate agli Uffici Comunali due violazioni delle presenti disposizioni da parte del medesimo assegnatario, l'Amministrazione Comunale avvia il procedimento di revoca dell'assegnazione secondo le modalità previste dall'articolo 8.

14-GESTIONE DEI RIFIUTI

Gli assegnatari devono conferire i rifiuti negli idonei contenitori per la raccolta differenziata predisposti dal Soggetto Gestore, il quale provvede altresì a concordare con il gestore del servizio pubblico competente le modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti, nonché la fornitura dei materiali necessari e il calendario dei ritiri.

15-ATTREZZATURE

Gli attrezzi agricoli ad uso manuale, quali zappe, vanghe, picconi, carriole e strumenti analoghi, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, puliti dopo ogni utilizzo e riposti negli appositi spazi destinati al deposito.

L'utilizzo di attrezzature elettriche o motorizzate appartenenti alla dotazione comune è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Soggetto Gestore, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite.

16-MODIFICHE AL DISCIPLINARE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare o integrare il presente Disciplinare per esigenze organizzative, gestionali o di interesse pubblico.
Le modifiche e le integrazioni approvate sono portate a conoscenza degli assegnatari mediante adeguate forme di comunicazione, anche per il tramite del Soggetto Gestore, e trovano applicazione dalla data indicata nel relativo provvedimento, nel rispetto delle disposizioni transitorie eventualmente previste.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopravvenute può comportare la decadenza o la revoca dell'assegnazione nei casi previsti dal presente Disciplinare.

17-CONTROVERSIE

Le controversie inerenti alla conduzione e all'utilizzo degli orti sono preliminarmente esaminate in sede di Assemblea degli assegnatari, che può essere convocata in via straordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 12.
Le decisioni dell'Assemblea sulle controversie non possono incidere sulle graduatorie approvate dall'Amministrazione Comunale, sulle assegnazioni effettuate dal Soggetto Gestore in conformità alle stesse, né sui provvedimenti di revoca di competenza comunale.
Il verbale dell'Assemblea deve essere trasmesso al Soggetto Gestore.
Qualora la controversia non trovi soluzione in tale sede, possono essere coinvolti gli Uffici Comunali competenti per l'adozione delle determinazioni ritenute necessarie.
Ai fini della validità delle decisioni relative alle controversie, l'Assemblea deve essere composta da almeno il 30% degli assegnatari.
Le decisioni assunte dall'Assemblea nel rispetto del presente Disciplinare, comprese quelle finalizzate a garantire la civile convivenza e il corretto utilizzo degli spazi comuni, devono essere osservate da tutti gli assegnatari, fatto salvo il potere decisionale e di vigilanza spettante all'Amministrazione Comunale.